

(N. 2182)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, de' COCCI e VINCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1983

Ulteriori provvedimenti per il completamento dei piani di ricostruzione della regione Marche

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1972, con decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, 6 ottobre 1972, n. 552 e 16 marzo 1973, n. 31, convertiti rispettivamente nelle leggi n. 88 del 16 marzo 1972, n. 484 dell'8 agosto 1972, n. 734 del 2 dicembre 1972 e n. 205 del 17 maggio 1973, sono state adottate norme speciali a favore delle Marche.

La successiva legge 10 maggio 1976, n. 261, oltre a prorogare (articolo 35) al 31 dicembre 1980 l'efficacia dei piani di ricostruzione, ancorchè scaduti, vi ha compreso anche quello relativo al comune di Ancona che, per di più, è stato colpito dall'enorme movimento franoso del 13 dicembre 1982, che ha distrutto interi quartieri, nonchè l'unico accesso a Nord della città, costituito dalla strada statale n. 16 « Adriatica ».

È di tutta evidenza che i suddetti piani — ed in particolare quelli delle Marche — sono usciti dalla logica dei piani di rico-

struzione dei comuni colpiti dagli eventi bellici, così come previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per essere proiettati nelle nuove situazioni determinatesi nei comuni stessi disastriati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 a seguito dei noti continuativi movimenti sismici.

Le leggi, che da alcuni anni sono state emanate per le zone colpite da calamità e da terremoti, non si sono limitate a disporre provvidenze per la mera ricostruzione del distrutto o danneggiato, ma hanno sempre avuto di mira la rinascita delle zone colpite, in una visione più avanzata, tenendo conto di tutte le necessità emergenti ai fini di consentire la ricostruzione, la rinascita e lo sviluppo delle città colpite.

La regione Marche, con propria legge n. 43 del 1981, ha inoltre prorogato l'efficacia dei piani di ricostruzione sino alla loro completa attuazione in quanto gli stessi debbono considerarsi, anzi sono, delle vere e proprie

proposte urbanistiche attuali e valide sotto ogni profilo e conformi alle previsioni dei piani generali vigenti.

Il problema, peraltro, è quello del finanziamento che, trattandosi di opere conseguenti ad eventi calamitosi, deve essere anticipato dallo Stato, così come richiesto dai comuni interessati.

Di qui la necessità di un ulteriore ed indilazionabile intervento finanziario dello Stato, che consenta il completamento dei programmi avviati sulla base delle precedenti leggi, al fine della rinascita di quelle popolazioni duramente colpite dagli eventi sismici del 1972 e dal devastante movimento franoso del 13 dicembre 1982.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per la rinascita e lo sviluppo dei comuni indicati nell'articolo 35 della legge 10 maggio 1976, n. 261, compreso il comune di Civitanova Marche, i relativi piani di ricostruzione, non realizzati o realizzati in parte, conservano la loro efficacia sino alla completa attuazione, ancorchè scaduti o decaduti.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà all'attuazione ed al completamento dei piani di ricostruzione dei comuni indicati al comma precedente, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenso da parte di altro Ministero.

I lavori di attuazione e di completamento dei piani di ricostruzione dei comuni sopra indicati saranno affidati in concessione sulla base delle designazioni fatte, in fase di progettazione, dalle amministrazioni comunali interessate.

Per la loro sollecita realizzazione, il concessionario ha facoltà di appaltare i lavori.

I progetti saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, così come deliberati ed approvati dalle amministrazioni comunali. I progetti già esaminati favorevolmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici non sono soggetti ad alcun ulteriore parere ed i relativi decreti di affidamento debbono essere immediatamente emessi. I progetti già presentati sono prioritari rispetto agli altri.

I comuni hanno facoltà di autorizzare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato.

È autorizzato, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il limite di impegno di lire 33 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni sino alla concorrenza del predetto complessivo importo di li-

re 99 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare l'importo previsto per ciascun esercizio finanziario.

A tutti i lavori previsti dalla presente legge si applicano, relativamente alle misure delle anticipazioni ed alla determinazione del compenso revisionale, le disposizioni in vigore anteriormente alla data del 31 dicembre 1972.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL dovrà dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di sua competenza, alle operazioni di sconto delle annualità statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni.

L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può essere superiore del 4 per cento al tasso ufficiale di sconto.